



CITTÀ DI BRA

Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con legge n. 221/2012.

Quadro generale e definizione di servizio pubblico locale

La disciplina dei servizi pubblici locali è divenuta, di recente, materia d'attualità a seguito di provvedimenti normativi che hanno coinvolto le istituzioni, in ambito nazionale e sovranazionale; ne sono seguiti un ampio dibattito dottrinario e diversi pronunciamenti giurisprudenziali.

Sul tema è d'obbligo sottolineare, preliminarmente, come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica: è stata oggetto nel corso degli ultimi anni, di diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

Risultano indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ad integrazione del quadro sopra esposto occorre però soffermarsi sull'espressione "servizi pubblici di interesse generale" la quale, non presente nel Trattato Funzionamento Unione Europea (TFUE) del 2008 e derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale", è invece contenuta in detto Trattato.

La prima è un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (così il Libro verde sui servizi di interesse generale, Commissione europea COM/2003/270).

Pertanto per servizi pubblici di interesse generale devono intendersi quelle attività che, per loro caratteristiche oggettive, riguardano un interesse diffuso nella collettività alla continuità di tali prestazioni, alla loro effettività e alla loro qualità minima.

Nella categoria dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) vi rientrano i servizi pubblici locali (così anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27.11.2012). Sul punto si osserva che l'articolo 1 della Direttiva 2006/123/CE e l'articolo 14 TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in conformità al diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati in coerenza alle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di tale rilevanza.

I servizi pubblici locali si suddividono in servizi senza rilevanza economica e servizi a rilevanza economica. Circa il dibattuto tema della rilevanza economica dei servizi pubblici rivolti all'utenza deve farsi riferimento ormai al potere autonomistico degli enti locali nell'organizzazione degli stessi e dei fattori che in concreto possono condizionarne la portata, fatte salve specifiche discipline di settore. E' in tal senso quanto riportato in una recente decisione del TAR Lombardia - Sezione Brescia - che con la sentenza dell'11/06/2013 n. 558 compie un'utile operazione ricognitoria

ricordando che il Consiglio di Stato (Sezione VI n. 762 dell'11/02/2013) ha affermato che *“Stante abrogazione referendaria dell'art. 23 –bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house”*, e che il TAR Campania (sez. I n. 1925 dell'11/04/2013), nel far proprio tale indirizzo ha sostenuto che *“...la scelta dell'Ente locale sulle modalità di organizzazione dei Servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*

- *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *individuazione del modello più efficiente e d economico;*
- *adeguata istruttoria e motivazione”*.

Nella citata sentenza il TAR Brescia ha inoltre precisato che, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore, con il D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 (art. 34 comma 20), ha scelto di non indicare *“un modello preferibile – ossia non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante”*.

Ne deriva conseguentemente come si profili una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta delle tipologie organizzative. L'ordinamento non propone infatti una specifica tipologia organizzativa demandando agli enti l'individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all'interesse della collettività.

Ai sensi del D.L. 179/2012 nel rispetto dei criteri previsti all'art. 34, comma 20, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata dunque sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti. Il nuovo assetto risulta inoltre ampiamente coerente con quanto, ancora oggi, confermato dall'art. 112 del TUEL il quale espressamente prevede che: *“Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

Considerato dunque che l'ordinamento, con il D.L. 179/2012, non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa delineando piuttosto un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, e che i servizi pubblici locali comprendono anche quelli resi agli utenti in modo meramente erogativo, che per loro natura non richiedono una organizzazione di impresa in senso tecnico ed obiettivo (così Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012), ne consegue che, per la classificazione tra SPL a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto pratiche ed eminentemente di fattibilità finanziaria: *“... per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare a seconda della scelta dell'ente pubblico con o senza copertura dei costi)”*. Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva già ritenuto in precedenza che è l'Ente a “qualificare” il servizio affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la

struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: *“La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”*.

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

I recenti interventi legislativi

Il primo recente intervento normativo è costituito dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali (SPL). Con detta normativa viene affermata la finalità di favorire maggiormente la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Il principio della gara, è stato posto in tal senso, come regola generale degli affidamenti di servizi; è stata stabilita una normativa in deroga per le fattispecie che “non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”. E' stata inoltre normata una delegificazione del settore.

La riforma del 2008 ha dunque inciso sulla normativa contenuta nel testo unico degli enti locali all'articolo 113. La materia dei servizi pubblici locali è stata poi oggetto di successive modifiche dall'articolo 15 del D.L. 135/2009, convertito con L. 166/2009, per essere completata dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010. Per colmare il conseguente vuoto normativo derivante dalle consultazioni referendarie del giugno 2011 che aveva abrogato la disciplina in materia di servizi pubblici locali, è intervenuto il D.L. 138/2011. L'articolo 4 di tale decreto ha ridefinito la disciplina generale dei servizi pubblici locali riprendendo quella del 2008, con le sue successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente la legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) e il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sono intervenuti in materia di servizi pubblici locali favorendo economie di scala e l'efficienza dei servizi stessi. Il “Decreto Liberalizzazioni”, con la finalità di limitare al massimo il ricorso delle gestioni dirette incentivando la concorrenza nei diversi settori hanno modificato in tal senso gli artt. 3 e 4 del D.L. 138/2011.

Il Decreto Legge Crescita del Paese (D.L. 83/2012), con l'art. 53, modificativo dei citati articoli 3 bis e 4 ha disegnato nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali: clausola di generale applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili; esclusione dall'ambito di applicazione, oltre al servizio idrico integrato anche dei servizi disciplinati dalle normative di settore (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, trasporto ferroviario regionale e farmacie comunali).

Su tale disciplina è poi intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate con l'art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare con il referendum del giugno 2011.

La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l'art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti sopra richiamate:

- art. 9, comma 2, della legge 183/2011;

- art. 25 del decreto legge 1/2012;
- art. 53 del decreto legge 83/2012.

La sentenza della corte Costituzionale ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privi di una disciplina nazionale di carattere generale ma non per questo in una situazione di vuoto normativo. Infatti:

1. in materia trova applicazione quanto normato in sede comunitaria sia nel TFEU (la gestione diretta del servizio pubblico locale è ammessa se lo stato membro ritiene che l'applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto o in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico, restando riservato all'ordinamento comunitario il sindacato sull'eventuale "errore manifesto" alla base della decisione dello stato); sia nella giurisprudenza comunitaria (le regole sulla concorrenza non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene);
2. non è incluso nel perimetro dell'illegittimità l'*art. 3 bis*, introdotto dall'art. 25 del D.L. 1/12.
3. i settori dei servizi cosiddetti "esclusi" sopra ricordati restano disciplinati dalle specifiche normative in materia.

Sulla materia dei servizi pubblici locali è poi, da ultimo, intervenuto dal D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni, che all'art. 34, commi 20-25, ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell'ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta, deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e devono inoltre risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso sono previsti obblighi di conformazione e scadenze; sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

E' stato inoltre novellato l'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza.

Il D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 è intervenuto nella materia dei servizi pubblici locali prevedendo all'articolo 3 che *"i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime"*.

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 del citato articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, che, come sin qui esposto, ha apportato modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali:

20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza*

dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'articolo 106 del TFUE, il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta "a doppio oggetto");
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Ciò premesso

Con la presente relazione, ai sensi del comma 20 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221 del 17.12.2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ovvero:

- a) verifica delle indicazioni delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il successivo comma 21, affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro tale data, la relazione prevista al precedente comma 20; qualora non sia prevista una data di scadenza per gli affidamenti, gli enti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma 21 determinano la cessazione dell'affidamento alla data del 31.12.2013.

In coerenza con quanto normato dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale al fine di dare attuazione, se del caso, a quanto previsto dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 34. La ricognizione è stata preceduta da specifica circolare del 04.11.2013 inviata ai dirigenti dell'ente da parte del Segretario/Direttore generale, che ha avviato una proficua collaborazione intersettoriale dalla quale è stato possibile desumere un quadro d'insieme che viene di seguito riportato.

Quadro complessivo dei servizi erogati dal Comune di Bra con schema di classificazione suddiviso per servizi pubblici locali, senza rilevanza economica e a rilevanza economica.

Servizio	Classificazione	Note
Servizio gestione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Servizi in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Servizio reso dagli Enti locali a favore della collettività per assolvere a finalità sociali - Consiglio di Stato Sez. V del

		25/11/2010 n. 8231/8232). Gara a procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Scadenza: 31.12.2015.
Servizio illuminazione votiva	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	D.Lgs. 169/2012 art. 34 comma 26. Amministrazione diretta. Modalità di gestione, in parte servizi in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per manutenzione impianto elettrico. Conforme.
Servizio cremazione	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	D.P.R. del 10/09/1990 n. 285 D.M. 16/05/2006. Attualmente gestito dalla Società Intercomunale per la cremazione srl COINCRE (derivante dalla trasformazione dell'azienda consortile Coincre ex art. 115 comma 7 TUEL con decorrenza effetto 29/09/2008). A seguito dello scioglimento della società deliberato dai Comuni soci, la gestione del servizio proseguirà affidando il servizio in concessione ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (codice degli appalti), tenuto conto degli specifici obblighi di servizio e compensazioni economiche, in conformità delle tariffe previste dal D.M. 16.05.2006 e s.m.i.
Servizio gestione aree di sosta a pagamento (zona blu)	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Amministrazione diretta Gestione in parte in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 per interventi di manutenzione ordinaria parcometri. Conforme.
Servizio gestione impianti sportivi comunali	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Le attività assolvono a fini istituzionali comunali con valenza sociale. Affidamenti ad associazioni sportive dilettantistiche o associazioni di promozione sportiva e sociale, prevedendo la prioritaria fruibilità gratuita per le scuole cittadine di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, utilizzo gratuito per attività dell'Amministrazione comunale e altresì la garanzia d'accesso ai servizi delle fasce deboli. Tali elementi non consentono di garantire il connotato della redditività, anche potenziale, stante i costi elevati per la loro gestione.
Gestione impianti sportivi scolastici	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Affidamento ad associazione dilettantistica o a enti di promozione sportiva, compatibilmente con le attività didattiche che hanno valenza prioritaria. L. 27/12/2002, n. 289, art. 90 comma 26 (Sentenza Corte Costituzionale 29/12/2004, n. 424)
Servizi sociali, educativi e integrativi della prima infanzia (asilo nido e micronido)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Amministrazione diretta e, in parte, con affidamento del servizio ex D.Lgs. 163/2006 con gara ad evidenza pubblica.

		L. 1044/1971. Scadenza: 30.07.2014 Presenza e pubblicazione di Carta dei servizi. Servizio a domanda individuale.
Servizi comunali di supporto scolastico (refezione scolastica, trasporto, doposcuola, centri estivi educativi) con finalità sociale ed educativa	Servizi pubblico locale privi di rilevanza economica	Servizi gestiti con finalità assistenziale ed educativa a sostegno della famiglia, con differenziazione della retta di accesso ai servizi sulla base dell'Isee. Refezione scolastica - Amministrazione diretta e, per la somministrazione degli alimenti, procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 30.06.2014 Presenza e pubblicazione di Carta dei servizi. Servizio a domanda individuale. Trasporto scolastico – Affidamento con procedura negoziata ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L.R. n. 28/2007 Scadenza: 30.06.2014 Doposcuola – Affidamento con procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L.R. n. 28/2007 Scadenza: 30.06.2014 Servizio a domanda individuale. Centri estivi – Amministrazione diretta con ausilio di soggetti del terzo settore. Servizio a domanda individuale.
Servizio gestione centro incontro comunale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Centro diurno di aggregazione per anziani con finalità ricreative e sociali gestito in amministrazione diretta.
Servizio gestione spazi culturali (musei, biblioteca, archivi, complessi monumentali)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Musei: Amministrazione diretta e accordi con associazioni culturali e di volontariato (D.Lgs. 42/2004 art. 101) Biblioteca: Amministrazione diretta Archivi: Amministrazione diretta Complessi monumentali: Amministrazione diretta
Servizio gestione teatro, eventi culturali e di pubblico spettacolo	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Affidamento attraverso soggetto gestore Fondazione Politeama Teatro del Piemonte costituita dal Comune di Bra e interamente partecipata dallo stesso (con D.C.C. n. 102/2004).
Servizio gestione canile intercomunale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Appalto di servizi con procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 31.12.2016
Servizio trasporto pubblico locale	Servizio pubblico	Affidamento con gara ad evidenza

	locale a rilevanza economica	pubblica del servizio di conurbazione trasporti ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 31.07.2017 Presenza e pubblicazione Carta dei servizi. Gestione conforme.
--	-------------------------------------	--

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - discipline settoriali – gestiti da autorità d’ambito ottimale (ATO).

Servizio	Riferimento normativo
Servizio gestione rifiuti solidi urbani	D.Lgs. 22/1997 L.R. 24/2002, modificata con L.R. 7/2012 Gestione affidata a soggetto gestore Consorzio d’ambito COABSER nell’ambito dell’ATO cuneese Contratto di servizio con gara ad evidenza pubblica esperita dal consorzio Coabser. Scadenza: 31.05.2018 Presenza e pubblicazione Carta dei servizi.
Servizio idrico	L. 5/01/1994 n. 36 successivamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006 L. 224/2007 ATO CN4 Soggetto gestore: Tecnoedil spa Scadenza: 31.07.2017 (contratto n. 586 del 07.06.2006)

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica erogati dal Comune esclusi ex art. 34 dalla rilevazione.

Servizio	Riferimento normativo
Servizio distribuzione gas naturale	D.Lgs. 164/2000 D.Lgs. 93/2011 D. L. 159/2007 convertito in L. 222/2007 ATM CN3 (Decreto Min. Sviluppo economico 19/01/2011 – Decreto Min. Sviluppo economico 18/10/2011) Soggetto gestore: Enel Rete Gas Avvio gara ad evidenza pubblica entro i termini previsti all’Allegato 1 del D.M. 226/2011

Quadro complessivo dei servizi pubblici a rilevanza economica erogati dal Comune di Bra oggetto di verifica ai sensi dell’art. 34 del D.L. 179/2012

Servizio	Forma di gestione prescelta e contenuto degli obblighi del servizio pubblico
Servizio gestione aree di sosta a pagamento (zona blu)	Esercizio diretto senza custodia con l’installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta. Atti amministrativi di riferimento D.G.C. n. 371 del 15/02/2009 e D.C.C. n. 16/2010 Servizio istituito con D.G.C. 533/1992 n. 492 e s.m.i Istituzione parcheggi a pagamento e affidato in concessione dal 30/04/1999 al 31/12/2009. D.G.C. n. 371/2009 riacquisizione del servizio. Gestione diretta e in economia a seguito approvazione di piano operativo gestionale che in sintesi prevede: a) gestione del servizio in capo alla Ripartizione Amministrativa – Comando Polizia Municipale

	<p>b) risorse umane agenti Corpo Polizia Municipale ed un ausiliario del traffico</p> <p>c) manutenzione parcometri e prelevamento incassi parcometri affidati in economia ex art. 125 D. Lgs. 163/2006;</p> <p>d) vendita abbonamenti e schede parcheggi prepagate ufficio economato</p> <p>e) realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006;</p> <p>Modalità di pagamento: parchimetri funzionanti a moneta card neospark*, abbonamenti, schede parcheggio prepagate, sistema i-sosta/mycicero* mediante smartphone</p> <p>Tariffa oraria €0,80</p> <p>Tariffa minima €0,20 (15 minuti)</p> <p>Abbonamenti mensili €46,00</p> <p>Orari di pagamento: 8,30-12,30 / 14,30-19,30 dal lunedì al sabato</p> <p>L'organizzazione del servizio assicura in ogni ambito e fase la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dello stesso. L'organizzazione presenta vantaggi economici ed il completo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ciò anche attraverso le compensazioni economiche sopra descritte.</p> <p>Affidamenti e gestioni conformi alla normativa.</p>
Illuminazione votiva	<p>Amministrazione diretta.</p> <p>Servizio gestito con risorse umane e strumentali della Ripartizione Lavori Pubblici e dell'Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria.</p> <p>Affidamento in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Atti amministrativi di riferimento: D.G.C. n. 683 del 11/12/1998 Approvazione piano operativo gestionale - Riacquisizione del servizio con decorrenza dall'01/01/1999</p> <p>Tariffe: € 25,00 iva compresa per allacciamento loculi, cellette, ossari</p> <p>€35,00 iva compresa allacciamento tombe</p> <p>€ 13,00 iva compresa tariffa abbonamento annuale lampade votive per loculi, cellette, ossari e tombe.</p> <p>Il sistema organizzativo permette l'assolvimento degli obblighi del servizio pubblico locale previsti nel contratto sottoscritto dagli utenti. Le compensazioni economiche e l'organizzazione assicurano il corretto ed efficace espletamento del servizio pubblico locale.</p> <p>Affidamenti e gestioni conformi alla normativa.</p>
Servizio trasporto pubblico locale	<p>Affidamento con appalto a seguito di gara ad evidenza pubblica esperita da soggetto terzo (Provincia di Cuneo) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p> <p>Soggetto gestore: Comune di Bra con contratto repertorio comunale n. 18358 del 26.05.2011</p> <p>Riferimenti normativi: D.Lgs. 422/1997 L.R. n. 1/2000 e s.m.i. D.P.R. 07/09/2010 n. 168</p> <p>Scadenza 31 luglio 2017</p> <p>Presenza e pubblicazione di Carta dei servizi.</p> <p>Il sistema di gestione del trasporto permette lo svolgimento di attività trasportistica sovra comunale, anche per i comuni di Cherasco, Sanfré e Pocapaglia, al fine di ottenere le massime economie di scala, in aderenza</p>

	alle programmazioni regionali e provinciali in materia di trasporto pubblico locale. Tariffe: Biglietti ordinari e abbonamenti Sono previste agevolazioni tariffarie per gli under 18, over 70 e studenti universitari. Sono garantiti gli obblighi minimi del servizio pubblico. Scadenza: 31.07.2017 Affidamenti e gestioni conformi alla normativa.
--	--

Conclusioni

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con la legge 221/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati risultano:

1. conformi ai requisiti della normativa europea in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali;
2. economiche ed efficaci le relative gestioni, sia nel caso di amministrazione diretta sia nel caso di affidamento con procedura ad evidenza pubblica, ciò anche in considerazione delle compensazioni economiche previste per gli specifici servizi.

Per le gestioni in amministrazione diretta (sosta a pagamento e servizio illuminazione votiva), sono previsti sia per il contratto manutenzioni parcometri che per il contratto di manutenzione ordinaria impianto elettrico per lampade votive, entrambi affidati ai sensi ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, termini di scadenza contrattuali. Per il servizio trasporto pubblico locale è previsto il termine di scadenza dell'affidamento.

Per ogni servizio inoltre sono disciplinati i contenuti e gli obblighi di prestazione a carico dell'Amministrazione comunale, nel caso del servizio gestione aree di sosta a pagamento e servizio illuminazione votiva e del gestore, nel caso del trasporto pubblico locale.

I provvedimenti di scelta delle modalità di gestione dei servizi, sia quelli organizzati in amministrazione diretta, sia quello del servizio di trasporto pubblico locale, e per quest'ultimo caso anche il provvedimento di aggiudicazione al gestore, tengono conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per il relativo affidamento.

Non necessita pertanto, ai sensi dell'art. 34 sopra citato, provvedere ad adeguamenti o a determinazione di scadenze.

Bra, 13.12.2013

Il Segretario/Direttore generale
dott. Fabrizio Proietti